



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Entrata in vigore prevista per il 1° maggio 2018.

Commento e contenuto delle disposizioni

Berna, febbraio 2018

Indice

1. Situazione iniziale	3
2. La modifica dell'ordinanza proposta	3
3. Commento ai singoli articoli	4
4. Ripercussioni per la Confederazione	5
5. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	6
6. Ripercussioni per l'economia	6
7. Entrata in vigore.....	6

1. Situazione iniziale

L'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) prevede in particolare che il datore di lavoro faccia appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. L'articolo 11 *d* capoverso 1 OPI rimanda all'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), che elenca i requisiti che devono soddisfare gli specialisti della sicurezza sul lavoro: formazione conclusa in materia, esperienza professionale pluriennale, perfezionamento professionale riconosciuto concluso con successo e formazione permanente adeguata.

Da molti anni, in base a quest'ultima ordinanza sono offerti corsi CFSL per esperti nell'ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza, su mandato della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Finora questi corsi, organizzati e svolti dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), hanno dato buona prova nella prassi e continuano a essere richiesti. Sono inseriti nell'elenco dei corsi di perfezionamento riconosciuti tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e accessibile al pubblico.

Le parti sociali hanno proposto diverse volte di introdurre i corsi CFSL per esperti nell'ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza nel sistema educativo svizzero. Nella seduta dell'11 luglio 2013, la CFSL ha accolto la richiesta delle parti sociali e ha deciso di istituire un esame di professione superiore per esperti nell'ambito della sicurezza. A questo scopo la Commissione ha aderito quale membro fondatore all'associazione promotrice svizzera per la formazione professionale superiore in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute sul posto di lavoro (abbreviazione: Associazione per la formazione professionale superiore SLPS). L'obiettivo dell'associazione è di offrire un esame di professione superiore riconosciuto per specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul posto di lavoro ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10).

Le principali motivazioni della decisione della CFSL dell'11 luglio 2013 sono la protezione del titolo, la comparabilità a livello europeo dei diplomi o degli attestati, la crescente permeabilità nel panorama della formazione formale e il sostegno agli esami professionali superiori da parte della Confederazione (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI), in particolare dal punto di vista finanziario (finanziamento parziale degli esami e contributi orientati alla persona).

2. La modifica dell'ordinanza proposta

Con lettera del 16 dicembre 2016 la CFSL ha presentato al Consiglio federale, in virtù dell'articolo 85 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), la proposta di completare l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro o l'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). Con la sua proposta, cui erano allegate tre varianti elaborate, la CFSL intende far sì che anche i diplomati dell'esame federale di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e protezione della salute (SLPS) siano riconosciuti, nella loro funzione di esperti nell'ambito della sicurezza, come specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

L'UFSP ha esaminato le varianti elaborate presentate dalla CFSL, giungendo alla conclusione che con una modifica dell'OPI (art. 11 *d* Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro) è possibile soddisfare al meglio la richiesta della CFSL.

L'attuale sistema ai sensi dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro prevede la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto dall'UFSP. Con l'esame federale di professione di specialista SLPS sono rilevate ora mediante esami le competenze dei diplomandi. Questa forma di perfezionamento non prevede la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto dall'UFSP e quindi non può essere integrata nell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Con un adeguamento dell'articolo 11 *d* OPI in futuro – oltre ai diplomati dei corsi di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro – potrebbero essere interpellati dalle aziende nella funzione come esperti nell'ambito della sicurezza anche coloro che hanno superato l'esame federale di professione di specialista SLPS. In questo modo si potrebbe offrire un'alternativa concorrenziale e creare l'incentivo a superare l'esame federale di professione di specialista SLPS.

3. Commento ai singoli articoli

Articolo 11 *d* Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Cpv. 1

Il capoverso 1 viene suddiviso nelle lettere a e b. Alla lettera a sono citate tutte le categorie di specialisti della sicurezza sul lavoro secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Alla lettera b è sancito che coloro che hanno superato l'esame federale di professione secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 per l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro nella funzione come esperti nell'ambito della sicurezza.

Lo svolgimento del primo esame federale di professione per specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute SLPS è previsto per la primavera del 2018.

I medici del lavoro non sono interessati da questo adeguamento. L'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro prevede già oggi che i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all'ordinanza del 17 ottobre 2017 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche siano considerati specialisti della sicurezza sul lavoro.

Cpv. 2

Il capoverso 2 è suddiviso nelle lettere a e b. La lettera b stabilisce ora che si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente anche se il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale di specialista SLPS. Riceve questo attestato chi ha superato con successo l'esame federale di professione di specialista SLPS.

Cpv. 3

In base alla distinzione dei certificati introdotta al capoverso 2 secondo la lettera a o b, occorre aggiungere nel capoverso 3 il rimando «di cui al capoverso 2 lettera a o b».

Cpv. 3^{bis}

Analogamente agli specialisti della sicurezza sul lavoro secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, anche persone con diploma federale di specialista SLPS dovranno essere soggetti all'obbligo di aggiornarsi. Pertanto il capoverso 3^{bis} sancisce che anche le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall'articolo 7 dell'ordinanza sulla qualifica. Inserendo una corrispondente disposizione nell'OPI vengono create premesse uguali per quanto riguarda la formazione permanente sia per le persone con diploma federale di specialista SLPS, sia per gli specialisti della sicurezza sul lavoro secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Articolo 11^{bis} Decisione d'idoneità o di inidoneità degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Rubrica e cpv. 1

Il testo vigente del capoverso 1 sancisce che prima di emanare una decisione gli organi di esecuzione sentono l'Ufficio federale e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Il tenore dell'articolo vigente è corrispondentemente adeguato per chiarire che per emanazione di una decisione si intende, dal punto di vista dei contenuti, sia la decisione d'idoneità, sia quella d'inidoneità concernente uno specialista.

In base a questa precisazione è adeguato anche il titolo dell'articolo.

Cpv. 2

Per motivi di chiarezza è aggiunto il rimando «di cui al capoverso 1».

Nei capoversi 1 e 2 la parola «Ufficio federale» è sostituita da «UFSP».

4. Ripercussioni per la Confederazione

Dal 1° gennaio 2018 le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione riceveranno un sostegno finanziario diretto dalla Confederazione. I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi (art. 56a LFPr; RS 412.10). Con il nuovo sistema di finanziamento orientato alla persona i contributi federali sono versati direttamente alle persone che hanno seguito un corso di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori e successivamente hanno superato un esame federale.

Siccome attualmente non sono noti né le istituzioni che offriranno la formazione, né i costi annuali per gli esami federali di professione di specialista SLPS, non è ancora possibile dare indicazioni affidabili sulle spese che la Confederazione dovrà sostenere per i sussidi. I mag-

giori costi causati dal progetto saranno tuttavia totalmente assorbiti nel quadro dei fondi approvati per i contributi forfettari e la formazione professionale superiore (credito SEFRI A231.0259).

5. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, né per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, dato che non vengono creati nuovi compiti d'esecuzione.

6. Ripercussioni per l'economia

Non sono attese ripercussioni amministrative ed economiche della modifica dell'ordinanza sull'economia nazionale.

7. Entrata in vigore

La modifica dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° maggio 2018.